

Regole. Soglia a 20mila euro per le operazioni dei manager MILANO

## **Consob, sugli abusi mercato regolamenti adeguati alla Ue**

Antonio Criscione

Dopo una lunga attesa arrivano le modifiche ai regolamenti emittenti, mercati e operazioni con parti correlate della Consob per recepire le regole europee sugli abusi di mercato in vigore dal 3 luglio del 2016. Le modifiche sono state rese note ieri e sono arrivate con il supporto di alcune guide operative (poste però in consultazione dall'Authority) per rendere più facilmente approcciabile la nuova regolamentazione. I punti salienti delle modifiche riguardano, come spiegano i titoli proprio di queste guide: la "Gestione delle Informazioni privilegiate" e le "Raccomandazioni di investimento". Le Guide Operative, saranno adottate sotto forma di Comunicazioni di carattere generale, dopo gli esiti della consultazione che si chiuderà il prossimo 6 giugno. Un aspetto che interessa il pubblico è sicuramente quello delle operazioni dei manager. Restano gli obblighi di comunicazione per gli azionisti rilevanti dell'emittente (partecipanti sopra il 10% e ogni altro controllante), ma ora scatteranno oltre la soglia di 20.000 euro, che viene elevata rispetto a quella precedente di 5.mila. «L'innalzamento della soglia - come spiega il comunicato di Consob - , previsto anche per le operazioni effettuate dagli azionisti rilevanti, rappresenta una misura volta a mitigare gli oneri amministrativi per gli emittenti quotati, con particolare riferimento alle imprese di minori dimensioni». Nei tre giorni richiesti per la comunicazione, non vanno contati il sabato, la domenica e ogni altro giorno festivo. Non vanno invece contate tra le operazioni dei manager, da comunicare all'Authority, quelle effettuate nell'ambito di una gestione collettiva del risparmio. In questo caso infatti l'investitore non conserva poteri dispositivi sul patrimonio conferito. Un altro punto sul quale era atteso un intervento della Consob era relativa all'applicabilità o meno del cosiddetto "closed period" ai resoconti intermedi di gestione pubblicati volontariamente. Si ricorda infatti che i resoconti relativi al primo e al terzo trimestre non sono più obbligatori e gli emittenti li pubblicano su base volontaria, sulla base delle istruzioni dettate dalla Consob. Il closed period è il periodo nel quale non si possono effettuare operazioni sui titoli dell'impresa in attesa della pubblicazione dei conti periodici. Secondo le istruzioni Consob questo periodo non si applica per le operazioni rese su base volontaria. Come pure è esclusa la disciplina del closed period per le operazioni sui titoli quando il manager opera per conto della stessa società e non come persona fisica. Importante anche una precisazione in materia di registro degli insider: quando una società è assistita da una società di consulenza, vanno indicate anche le persone fisiche che hanno accesso alle informazioni privilegiate.